



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Rosaria Papa	Presidente
dott. Sergio Gallo	Consigliere
dott.ssa Maria Teresa Onorato	Consigliere est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4684/2015 assunta in decisione all'udienza del 11 gennaio 2023 all'esito della discussione orale

TRA

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

nonché

gli ultimi due in persona del loro procuratore generale ██████████ giusta procura dell'11 marzo 2002 per notaio ██████████ rep. n. 25495, racc. n 6216, tutti rappresentati e difesi, giusta delega a margine della citazione in appello da ██████████ in proprio e nella qualità; deleghe in calce alla citazione di primo grado come notificata valide per ogni stato e grado del giudizio da ██████████ e delega a margine della comparsa di intervento valida per ogni stato e grado del giudizio da ██████████ ██████████ dall'Avvocato ██████████ ██████████ con studio in Guardia Sanframondi alla Traversa Parallela, indirizzo di posta elettronica certificata ██████████

APPELLANTI

CONTRO

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
E, rappresentato e difeso giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata in Cancelleria in data 21 gennaio 2016

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6bdfb9df772d999be9c5e39e5c6eb
Firmato Da: ONORATO MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a12a9ba005d665c5f37409232dc4f4
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7bfb63a326d0291cef332c5e8b9b



dall'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in viale [REDACTED] presso lo studio legale [REDACTED] indirizzo di posta elettronica [REDACTED]

APPELLATO

E

[REDACTED]

APPELLATO - NON COSTITUITO - DECEDUTO

OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 319/2015 resa in data 11 febbraio 2015 e pubblicata in data 13 febbraio 2015 in materia di diritti reali

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riportate.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] hanno appellato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 319/2015, dell'11 febbraio 2015, pubblicata il 13 febbraio 2015, che ha accolto la domanda di reintegrazione in forma specifica proposta da [REDACTED] [REDACTED] condannandoli all'arretramento, sino al rispetto delle distanze legali, dell'intera struttura in sopraelevazione all'immobile sito in San Salvatore Telesino (BN), in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] realizzata con una parete in appoggio sul muro perimetrale del fabbricato di proprietà del [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] e che ha rigettato la loro domanda riconvenzionale volta ad accertare l'acquisto per usucapione della proprietà di parte attrice, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della natura sostanzialmente abusiva delle opere edilizie realizzate dalle parti in causa.

1.1. Tra le doglianze proposte, gli appellanti hanno evidenziato l'errata indicazione di [REDACTED] [REDACTED] come contumace, non essendo costui già all'epoca della notifica della citazione più comproprietario dell'immobile di causa, e la conseguente nullità della sentenza non avendo il primo giudice ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] attuale comproprietario dell'immobile anzidetto, per acquisto fattone con il rogito del notaio [REDACTED] [REDACTED] depositato in copia all'udienza del 2 luglio 2014.

1.2. Hanno anche dedotto la nullità della notifica a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] perché avvenuta fuori dai termini di legge.



1.3. Nel merito hanno deprecato l'erronea decisione resa senza considerare le risultanze della consulenza tecnica di parte convenuta depositata nel giudizio.

2. [REDACTED] costituendosi dinanzi alla Corte, ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, concludendo per il suo rigetto, ribadendo la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio con l'azione proposta per l'accertato sconfinamento nella sua proprietà delle opere realizzate dagli avversari.

Ha osservato come la correttezza di quanto statuito dal Tribunale sia stata confermata dai successivi provvedimenti adottati dal Comune a seguito dell'accertamento dell'abuso edilizio e della pericolosità per la pubblica incolumità.

3. Nel grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.

3.1. Con ordinanza del 13 luglio 2020 la causa, assunta a sentenza, è stata rimessa sul ruolo perché gli appellanti procedessero a notificare l'appello a [REDACTED] [REDACTED] parte nel giudizio di primo grado.

All'incombente non si è proceduto essendo stata documentata la sopraggiunta morte del [REDACTED] che, per riconoscimento dello stesso [REDACTED] [REDACTED] in vita aveva disposto del bene controverso in favore di quest'ultimo, suo successore quindi nel diritto controverso.

3.2. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nelle forme della trattazione scritta per l'udienza del 23 marzo 2022, la causa è stata assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica e, in esito all'istanza di discussione orale a norma dell'art. 352 II comma c.p.c., è stata fissata l'udienza del 19 ottobre 2022, poi differita, ad istanza dell'Avvocato [REDACTED] all'udienza dell'11 gennaio 2023. All'esito di questa la Corte ha riservato la decisione.

4. Per meglio comprendere i fatti di causa giova riferire quanto accaduto in primo grado. Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi per l'udienza del 28 settembre 2004, datato 20 ottobre 2003 e notificato, anche a seguito di assenso alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine, [REDACTED] proprietario dell'immobile sito in san Salvatore Telesino (BN), via [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] confinante tra gli altri con l'immobile di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e della defunta sorella di costui, a nome [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio il primo (citazione ricevuta il 13 ottobre 2007 in tempo utile per l'udienza differita a tal fine alla data del 11



marzo 2008, come riportato dalla sentenza) e gli eredi della seconda () in () ha ricevuto l'atto notificato il 20 marzo 2004; () in () il 20 marzo 2004; () il 29 marzo 2004; () il 30 marzo 2004; () il 15 agosto 2006; () il 15 agosto 2006; () il 15 agosto 2006) domandando la demolizione delle opere, a suo dire, abusivamente realizzate al primo piano del fabbricato di loro proprietà, in appoggio, con una parete, sul muro perimetrale del proprio edificio, con conseguente pericolo per la stabilità della struttura. Secondo l'attore, la parete in appoggio avrebbe occupato anche parte del terrazzo di sua proprietà. Alla tutela reale ha accompagnato anche la domanda di risarcimento del danno equivalente.

4.1. I convenuti - con la sola esclusione di () rimasti contumaci - nel costituirsi in data 22 luglio 2004, hanno chiesto il rigetto della domanda e formulato domanda - eccezione riconvenzionale per l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere l'opera. Hanno infatti sostenuto che la loro edificazione fu assentita, a seguito di un accordo assunto oralmente, a () e alla figlia () nei termini in cui è stata eretta, a fronte della possibilità di aprire una veduta irregolare sul muro di causa.

4.2. È stata svolta in parte l'attività istruttoria ammessa con ordinanza del 6 - 11 novembre 2009 (interrogatorio formale di () assunzione delle testimonianze di () per parte convenuta e identificazione della teste () per parte attrice, di cui è stata in sede di escussione eccepita l'incapacità a deporre), poi interrotta dall'ordinanza riservata del 22 luglio 2013 con cui il giudice ha ritenuto impossibile la prova testimoniale sull'esistenza di un accordo con cui parte attrice avrebbe consentito di edificare agli avversari le strutture per cui è causa nel modo in cui attualmente esistono. La prova è stata invece consentita sull'usucapione della servitù e della comunione del muro. La raccolta della testimonianza è quindi proseguita con l'escussione del solo (). È stata indi ammessa una consulenza tecnica d'Ufficio per cui è stato officiato il geom. ().

4.3. Nel corso del giudizio (con comparsa intitolata "di intervento" datata 26 luglio 2012 e depositata all'udienza del 3 ottobre 2012) è intervenuta () vedova di () aderendo integralmente alla comparsa di costituzione e risposta datata 17 luglio 2004 per conto dei germani ().

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6 bdfb9 dff72 d99 be b9c 5e39 efc6eb
Firmato Da: ONORATO MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a2a9 ba00 5d66 5cfa37 40 9232dc4 14
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7 bbfab3 a32 6d029 1ce f322c 5e8 b9b



4.4. Con comparsa di intervento depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 si è nuovamente costituito in giudizio [REDACTED] - con il patrocinio degli Avvocati [REDACTED] - nella quale ha contestato la nullità dell'attività processuale per essere stata la citazione introduttiva notificata a suo avviso invalidamente a [REDACTED] quando costui non era proprietario, neppure *pro quota*, dell'immobile di causa, per averlo ceduto all'istante con atto del notaio [REDACTED] del 6 aprile 2004, trascritto il 20 aprile 2004. Ha aggiunto di non essere stato mai convenuto quale proprietario anche della quota ricevuta dallo zio. In ogni caso ha resistito nel merito alla pretesa avversaria e spiegato come l'erezione del muro conteso sia avvenuta con la realizzazione del vano nell'anno 1977, allegandone l'acquisto per usucapione.

5. Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, accedendo direttamente al merito e condividendo le risultanze della C.T.U., ha ritenuto la sopraelevazione, ossia la parete di tompagnatura del vano posta al primo piano del fabbricato di parte convenuta, realizzata in maniera abusiva, con appoggio al muro perimetrale sottostante del fabbricato dell'attore, anch'esso allo stato abusivo perché eretto senza il prescritto titolo abilitativo, quand'anche oggetto di procedimento per sanatoria non ancora concluso.

Ha verificato che la sopraelevazione è stata eseguita occupando parzialmente (per la misura di ml. 3,78 x 0,27) il terrazzo del [REDACTED] creando con l'aggravio del carico, per le maggiori sollecitazioni così procurate, una condizione di instabilità dell'immobile, mancando per esso calcoli strutturali da cui verificare il dimensionamento idoneo a sopportare il peso aggiuntivo, paventando un pericolo "gravissimo" per l'incolumità dei suoi occupanti.

5.1. Il Tribunale ha valutato infondata la domanda riconvenzionale, non avendo a suo avviso i convenuti fornito la prova - né documentale, né testimoniale - di essere titolari di alcun titolo per legittimare l'occupazione della proprietà del [REDACTED] escludendo altresì che l'appoggio sia avvenuto su un muro perimetrale comune. Ha anche osservato come alcuna comunione forzata del muro ai sensi dell'art. 874 c.c. sia stata mai richiesta.

5.2. Per l'effetto, ha condannato i convenuti all'arretramento, sino al rispetto della distanza legale, della sopraelevazione, inclusa la parete in tompagnatura che occupa parte del terrazzo del [REDACTED] oggetto dell'abusivo appoggio al muro perimetrale del fabbricato di costui; ha accolto la domanda di reintegrazione in forma specifica, ritenendo la condanna perfettamente soddisfattiva; ha rigettato la domanda riconvenzionale; ha respinto, per



manca di prova di danni ulteriori, la domanda di risarcimento per equivalente e ha compensato le spese del giudizio in ragione della natura abusiva dell'attività edificatoria di entrambe le parti.

6. Il primo motivo di appello (§ 1.1.) con cui è stata denunciata l'errata dichiarazione di contumacia di [REDACTED] [REDACTED] destinatario della notifica solo in epoca successiva al trasferimento della sua quota proprietaria al nipote [REDACTED] [REDACTED] già parte nel giudizio e in questo anche costituito, nuovamente costituito a patrocinio anche di un secondo difensore in data 15 dicembre 2014 (come già detto al § 4.4.), è infondato.

Saudella è stato destinatario di un valido atto di citazione e contro di lui si sono inizialmente rivolte le domande attoree (che per altro hanno un precedente in analogo iniziativa dell'anno 2000 che ha riguardato costui e la sorella [REDACTED] o [REDACTED] [REDACTED] madre dei germani [REDACTED] al tempo vivente). Il giudizio iniziato nell'anno 2003, con le prime notifiche a marzo 2004, ha infatti preceduto il trasferimento della quota immobiliare, di talché per quanto al tempo della *vocatio in jus* [REDACTED] [REDACTED] effettivamente non avesse più la titolarità del diritto controverso, non per questo la sua chiamata in giudizio è attività del tutto immotivata e, conseguentemente, non lo è stata la constatazione della mancata sua costituzione.

Il fatto che egli abbia partecipato, sebbene con comportamento processuale inerte (non avendo ritenuto di costituirsi), al giudizio di primo grado, ha anche consigliato di disporre la chiamata in causa in grado d'appello. Vero è che la mancata notifica nei termini disposti dalla Corte è dipesa dall'essere costui *medio tempore* deceduto, ma ciò non ha reso necessario estendere il contraddittorio ai chiamati alla sua eredità, avendo egli precedentemente disposto della quota che ha motivato la sua partecipazione alla lite in favore di chi nel giudizio era già parte.

Conseguentemente non ha neppure pregio la seconda ragione d'impugnazione che ne ha fatto dipendere la nullità della sentenza.

Ed invero il diritto controverso è stato trasferito a [REDACTED] [REDACTED] dopo la costituzione del contraddittorio in suo confronto, mentre era in corso la notifica dell'atto anche al suo dante causa. Egli ha partecipato al giudizio quale comunista per una quota che nel corso del giudizio si è accresciuta, ma in posizione convergente con quella già appartenuta al [REDACTED]

Il fatto che al momento della costituzione del contraddittorio il [REDACTED] non avesse la titolarità del diritto controverso in quanto trasferito ha reso, come già detto,



indubbiamente superflua la sua partecipazione al giudizio, ma non ha necessitato di altra integrazione del contraddittorio all'avente causa che nel giudizio si era già costituito e svolto domande (ancorché tardive) ed eccezioni riconvenzionali di usucapione.

7. Ugualmente infondata è la terza ragione impugnatoria con cui si è deprecato il vizio della costituzione del contraddittorio con [REDACTED] [REDACTED] avendo costoro, residenti all'estero, dopo più di un tentativo di notifica non perfezionato per causa incolpevole, ricevuto la citazione corredata dai verbali di causa con traduzione giurata al loro indirizzo estero in data 15 agosto 2006, in tempo cioè utile per l'udienza successiva fissata a tal fine in data 22 marzo 2007.

Correttamente dunque di costoro è stata dichiarata la contumacia, sebbene a distanza di un certo tempo (ordinanza depositata in data 11 novembre 2009, ritardo dipeso dal fatto che l'esibizione delle notifiche non è stata seguita dal loro materiale deposito o che quanto meno le stesse non sono state immediatamente reperite nel fascicolo processuale). Le dette notifiche - che il Tribunale ha indubbiamente visionato per dichiarare la contumacia - sono tuttora presenti e consultabili nel fascicolo di parte.

8. Il difetto di contraddittorio, invece, sussiste ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio quanto alla posizione processuale già appartenuta a [REDACTED] [REDACTED] (*"Il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è inutiliter data"*, Cassazione civile, sez. II, 04.04.2014, n. 8032; Cassazione civile, sez. II, 07.03.2013, n. 5762;

Cassazione civile, sez. II, 17.11.1999, n. 12767; Cassazione civile, sez. II, 17.03.1981, n. 1548). Si tratta in ogni caso di una questione che l'odierna parte appellante ha prospettato nel corso del primo grado del giudizio senza che su di essa sia intervenuta alcuna decisione del Tribunale, né nel senso del suo accoglimento, né del suo superamento.

Non essendovi stata alcuna decisione a riguardo, parte appellante non avrebbe dovuto quindi confezionare un motivo di appello *ad hoc*.

[REDACTED] nato in data [REDACTED] (esattamente le generalità che si leggono nella dichiarazione di successione della madre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] personalmente contumace, è deceduto in data 8 marzo 2011, come documenta il certificato di morte prodotto in atti, tradotto e asseverato da un pubblico notaio.



Al suo decesso si è costituita in prosecuzione la sola moglie [REDACTED] sebbene dallo stesso certificato di morte allegato in atti (e richiamato nel corso della lunga verbalizzazione dell'udienza del 2 luglio 2014 alla quale è contenuto ampio richiamo negli scritti difensivi finali) risulti la presenza almeno di un figlio: [REDACTED] classe 1985, in qualità di "informante" con specificazione del grado di parentela con il *de cuius* e che di detto figlio sia versato in atti anche il certificato di nascita (avvenuta il 3 giugno 1985 con certa identificabilità della maternità - [REDACTED] e della paternità - [REDACTED] classe 1960).

Senonché di costui non è stata mai chiesta né disposta l'integrazione del contraddittorio. Una necessità in tal senso è stata dedotta dalla difesa dei convenuti costituiti che, in base alla documentazione appena richiamata, ha eccepito il mancato contraddittorio "con tutte le persone interessate", persone che, proseguendo nella lettura del verbale, l'Avvocato [REDACTED] ha indicato, oltre che in [REDACTED] classe 1985, la cui esistenza è certa, anche negli ulteriori figli (della cui esistenza non vi è tuttavia certezza) di [REDACTED] a nome [REDACTED]

Né vi è prova di altra citazione notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di [REDACTED] (un riferimento ad essa, evidentemente errato, è contenuto nel medesimo verbale del 2 luglio 2014, nella parte in cui la difesa degli allora convenuti ne ha contestato l'inidoneità alla valida costituzione del contraddittorio, cui parte attrice ha replicato dichiarando di avere notificato validamente l'atto ad agosto 2006 direttamente al *de cuius*, ben prima della morte e richiamando a dimostrazione della cosa la dichiarazione di contumacia fatta con ordinanza riservata dell'11 novembre 2009).

8.1. Vero è che dopo l'intervento in prosecuzione della moglie [REDACTED] - che ha in qualche modo edotto del decesso del contumace [REDACTED] - non occorre interrompere il giudizio, ma sarebbe stato necessario verificare se il contraddittorio è correttamente proseguito nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, tra cui sono indubbiamente anche i figli, chiamati all'eredità paterna salve diverse disposizioni testamentarie di cui non sussiste prova.

Tale accertamento, ancorché sollecitato dalla documentazione prodotta all'udienza del 2 luglio 2014, è mancato ed esso nuoce alla valida istaurazione del contraddittorio con tutte le parti necessarie del giudizio.

Firmato Da: IONI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dd6bdfb9df772d99be18c5e39e6c6eb
Firmato Da: ONORATO MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a2a9ba005d665c6f3a37409232dc414
Firmato Da: PAPA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a7bfb63a326d0291ce1f32c5e8b9b



Il Collegio invero ritiene applicabile alla fattispecie il principio per il quale *“In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l’assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell’effetto interruttivo, è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi”* (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 03.09.1997, n. 8437; analogamente, Cassazione civile, sez. II, 27.01.1982, n. 536).

8.2. Vertendosi in materia di diritti reali e ambendo l’attore ad una demolizione che sacrifica i diritti di tutti i comunisti, sarebbe stata necessaria la valida costituzione del contraddittorio in confronto di ciascuno di loro.

Ebbene, la prosecuzione del giudizio in confronto della sola consorte di [REDACTED] non soddisfa tale necessità e espone la sentenza così pronunciata alla nullità, come anche recentemente sentenziato dalla Corte regolatrice (*“Nell’azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, una sentenza che venga pronunciata non nel contraddittorio di tutti i proprietari/possessori risulterà invalida e inutiliter data, per il fatto che l’eventuale demolizione del bene comporterebbe pregiudizi per tutti i succitati soggetti, non essendo ipotizzabile una riduzione in pristino limitata alla quota di un solo comproprietario”*, Cassazione civile, sez. II, 24.10.2019, n. 27361; Cassazione civile, sez. II, 23.09.2019, n. 23564; Cassazione civile, sez. II, 05.11.2015, n. 22670; Cassazione civile, sez. VI, 22.10.2015, n. 21539).

8.3. Rispetto alla domanda di condanna alla demolizione di opere, infatti, il litisconsorzio necessario esiste tra tutti i proprietari di questi, siano o meno autori del manufatto assunto lesivo (Cassazione civile, sez. II, 23.02.2009, n. 4382; Cassazione civile, sez. II, 26.04.2010, n. 9902; Cassazione civile, sez. III, 10.05.2011, n. 10208). Invero, se per l’attuazione della tutela richiesta è necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l’abbattimento di un’opera in proprietà o in possesso di più persone, le stesse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe *inutiliter data*, per il fatto che la



demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una riduzione in pristino limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio (Cassazione civile, sez. II, 07.06.2001, n. 7669; Cassazione civile, sez. II, 07.06.2002, n. 8261 la cui massima recita: *“In materia di procedimento civile, l’actio confessoria o l’actio negatoria servitutis diretta – nell’ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano pro indiviso a più proprietari – soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo. Solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l’azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe inesequibile e, pertanto, inutiliter data”*; Cassazione civile, sez. II, 18.11.2008, n. 27412; Cassazione civile, sez. II, 15.04.2009, n. 8949; Cassazione civile, sez. VI, 22.01.2014, n. 1332).

Ebbene, la consistenza ripristinatoria della domanda giudiziale e della condanna che ne è conseguita è palese.

9. Il superiore motivo e la necessità della regressione del processo al primo giudice preclude la disamina del merito del giudizio e dell’appello (inclusa la contestazione alla consulenza e alle prove addotte che dimostrerebbero l’acquisto per usucapione della servitù).

La statuizione sulle spese è invece travolta dalla riforma.

10. Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la causa va rimessa innanzi al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi di [REDACTED] [REDACTED] quali contitolari dei diritti reali sull’immobile che si assume edificato illegittimamente ed in violazione dei diritti di [REDACTED]

11. La natura della controversia esaminata e delle questioni trattate sono tali da concretizzare i giusti motivi per una pronuncia di compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado del giudizio.

P.Q.M.



la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da [REDACTED]

[REDACTED] erede di [REDACTED]
[REDACTED] e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- dichiara nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 319/2015, dell'11 febbraio 2015, pubblicata il 13 febbraio 2015 per la mancata partecipazione al giudizio di litisconsorti necessari e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, come in motivazione;
- compensa le spese del grado.

Così deciso in data 11 gennaio 2023

Il Consigliere est.

dott.ssa Maria Teresa Onorato

Il Presidente

dott.ssa Rosaria Papa

